



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA

La dott.ssa Serena Sommariva, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di I Grado iscritta al **R.G.** promossa da:
(C.F.), con il patrocinio dell'avv. Antonio
Carbonelli e domicilio eletto presso il suo studio di Brescia, via Aldo Moro, 48,
-ricorrente-

contro
SRL (C.F.), con il patrocinio
dell'avv. Vittorio Egidio Villa e domicilio eletto presso il suo studio di Desio, via XXIV
MAGGIO, 1,
-resistente-

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso introduttivo del presente processo, il signor ha convenuto innanzi a questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, la S.r.l. chiedendo di accertare l'illegittimità e/o irregolarità e/o nullità dei rapporti di somministrazione di manodopera in esecuzione dei quali egli aveva prestato attività lavorativa in favore della convenuta dal 27.8.2007 al 19.12.2015, inquadrato al secondo livello del CCNL Vetro Industria -trasformazione vetro piano con qualifica di operaio e mansioni di addetto alla molatura, imballaggio, incollaggio, stratificazione, taglio e livellamento di vetri semplici e doppi vetri; di dichiarare conseguentemente costituito un



rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato tra lo stesso e la Società utilizzatrice convenuta dal 27.8.2007 o, in subordine, da ciascuno dei successivi contratti o proroghe illegittimi (anche per superamento dei limiti posti dalla contrattazione collettiva); di ordinare, pertanto, alla convenuta di riammetterlo in servizio, condannandola, inoltre, al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto percepita in costanza del rapporto e quindi pari al valore mensile di euro 1.753,30, oltre ai contributi previdenziali e assistenziali e con vittoria di spese, da distrarre in favore del difensore.

La convenuta si è costituita in giudizio, eccependo la decadenza di cui all'art. 32 l. 183/2010 con riferimento ai contratti di somministrazione a tempo determinato conclusi prima del 6.12.2015, in ragione della loro mancata impugnazione entro il termine di 60 giorni previsto dall'art. 6 l. 604/1966 e contestando anche nel merito la fondatezza della domanda.

Per le ragioni e nei limiti di seguito precisati il ricorso è da accogliere.

Dalla disamina delle produzioni documentali delle parti risulta che il ricorrente è stato impiegato presso la convenuta in forza dei seguenti contratti di somministrazione, tutti a tempo determinato, stipulati:

- a) tramite l'Agenzia per il Lavoro S.p.A. (ora S.p.A.)
- dal 27.8.2007 al 22.12.2007 per *“punte di intensa attività cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normati assetti produttivi – picco di lavoro in produzione”*;
 - dal 10.1.2008 al 31.7.2008, prorogato sino al 12.8.2008, per *“punte di intensa attività cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali – per far fronte alle maggiori richieste del mercato”*;
 - dal 2.9.2008 al 31.12.2008 per *“picco di lavoro legato alla stagionalità della richiesta del mercato”*;
 - dal 7.1.2009 al 3.4.2009, prorogato sino al 31.7.2009, per *“punte di intensa attività cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali; attività di controllo qualità”*;



- dal 1.9.2009 al 30.9.2009, prorogato sino al 30.12.2009, per *“punte di intensa attività dovute a particolari commesse; per evasione commessa cliente B&B”*;
- dal 7.1.2010 al 30.1.2010, prorogato sino al 31.7.2010, per *“punte di intensa attività dovute a particolari commesse; per evasione commessa cliente B&B per il periodo inverno/primavera 2010”*;
- dal 31.8.2010 al 31.10.2010, prorogato sino al 31.12.2010 per *“punte di intensa attività dovute a particolari commesse; per evasione commessa cliente B&B per il periodo autunno/inverno 2010”*;

b) tramite l'Agenzia per il Lavoro

S.p.A.:

- dal 30.8.2011 al 30.9.2011, prorogato sino al 30.12.2011 (in forza di una successione di tre proroghe), per *“incremento dell'attività produttiva legata al cliente Cassina Spa”*;
- dal 9.1.2012 al 31.1.2012, prorogato sino al 17.3.2012 (in forza di una successione di tre proroghe) per *“incremento dell'attività produttiva legata al cliente Cassina Spa”*;
- dal 26.3.2012 al 31.3.2012, prorogato sino al 10.8.2012 (in forza di una successione di cinque proroghe) per *“incremento dell'attività produttiva legata al cliente Cassina Spa”*;
- dal 4.9.2012 al 29.9.2012, prorogato sino al 30.11.2012 (in forza di una successione di tre proroghe) per *“incremento dell'attività produttiva legata alla commessa Lema/Morgan and Stanley”*;
- dal 10.12.2012 al 22.12.2012 per *“incremento dell'attività produttiva legata al cliente Lema”*;
- dal 7.1.2013 al 26.1.2013 per *“incremento dell'attività produttiva legata alle commesse del cliente Molteni”*;
- dal 18.2.2013 al 23.2.2013, prorogato sino al 20.4.2013 (in forza di una successione di sei proroghe), per *“incremento dell'attività produttiva legata al cliente Molteni”*;



Sentenza n. 534/2016 pubbl. il 18/10/2016
RG

- dal 22.4.2013 al 4.5.2013, prorogato sino al 9.8.2013 (in forza di una successione di cinque proroghe), per *“incremento dell'attività produttiva legata al cliente Frezza”*;
- dal 3.9.2013 al 30.9.2013, prorogato sino al 31.10.2013 per *“incremento dell'attività produttiva legata alla commessa Somec/Giannobi”*;
- dal 11.11.2013 al 16.11.2013, prorogato sino al 21.12.2013 (in forza di una successione di cinque proroghe) per *“incremento dell'attività produttiva dovuta al cliente Lema Alcatel”*;
- dal 29.1.2014 al 8.2.2014, prorogato sino al 1.3.2014 (in forza di tre proroghe), per *“incremento dell'attività produttiva legata alla commessa Geopar”*;
- dal 10.3.2014 al 15.3.2014, prorogato sino al 22.3.2014, per *“incremento dell'attività produttiva legata al cliente Muench + Muench commessa Samsang”*;
- dal 14.4.2014 al 19.4.2014, acausale, prorogato sino al 17.5.2014 (in forza di una successione di tre proroghe);
- dal 26.5.2014 al 31.5.2014, acausale, prorogato sino al 12.7.2014 (in forza di una successione di sei proroghe);
- dal 14.7.2014 al 19.7.2014, acausale, prorogato sino al 9.8.2014 (in forza di una successione di tre proroghe);
- dal 2.9.2014 al 6.9.2014, prorogato sino al 18.10.2014 (in forza di una successione di sei proroghe);
- dal 20.10.2014 al 25.10.2014;
- dal 10.11.2014 al 22.11.2014, prorogato sino al 13.12.2014 (in forza di una successione di tre proroghe);
- dal 7.1.2015 al 17.1.2015, prorogato (per due volte) sino al 31.1.2015;
- dal 16.2.2015 al 21.2.2015, prorogato sino al 4.4.2015 (in forza di una successione di sei proroghe);
- dal 5.4.2015 al 11.4.2015, prorogato sino al 20.6.2015 (in forza di una successione di sei proroghe);



- dal 22.6.2015 al 4.7.2015, prorogato sino al 8.8.2015 (in forza di una successione di tre proroghe);
- dal 1.9.2015 al 15.9.2015, prorogato sino al 10.10.2015 (in forza di una successione di tre proroghe);
- dal 2.11.2015 al 7.11.2015, prorogato sino al 5.12.2015 (in forza di una successione di quattro proroghe);
- dal 10.12.2015 al 19.12.2015.

La convenuta ha, innanzi tutto, eccepito la decadenza del ricorrente dall'impugnazione dei contratti scaduti entro il 6.12.2015, in quanto lo stesso ha impugnato le sequenze dei contratti di somministrazione solo con missiva ricevuta dalla Società in data 4.2.2016.

L'eccezione è solo parzialmente fondata.

L'art. 32, comma 4, lett. d), della l. 183/2010, divenuto efficace, in forza della proroga disposta dall'art. 1-bis della medesima disposizione, a far tempo dal 31.12.2011, ha previsto che le disposizioni di cui all'articolo 6 l. 604/1066 si applicano, tra le altre ipotesi, anche *"in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto"*.

In forza della citata disposizione, a decorrere dal 31.12.2011, anche l'impugnazione dei contratti di somministrazione di lavoro va proposta, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla loro conclusione, con onere, ai fini della conservazione degli effetti dell'impugnazione, d'introdurre l'azione, mediante deposito del ricorso, entro il successivo termine di 270 giorni, ridotto, dall'art. 1, comma 38, l. 92/2012, a 180 giorni. Avuto riguardo alle sequenze contrattuali per cui è causa, la decadenza è sicuramente maturata relativamente alla successione dei contratti di somministrazione a tempo determinato intercorsa nel periodo dal 27.8.2007 al 31.12.2010, in quanto tra la scadenza dell'ultimo contratto e la stipulazione del primo nuovo contratto di somministrazione, avvenuta in data 30.8.2011 è riscontrabile un intervallo temporale di ben otto mesi, tale



interrompere il collegamento tra la prima vicenda lavorativa (dal 27.8.2007 al 31.12.2010) e quella successiva (dal 30.8.2011 al 19.12.2015).

Ai fini dell'accertamento richiesto il ricorrente avrebbe dovuto impugnare i contratti intercorsi dal 27.8.2007 al 31.12.2010, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dal 31.12.2011; in difetto, l'accertamento dell'illegittimità di tale prima sequenza contrattuale risulta precluso e, trattandosi di vicenda lavorativa integralmente esauritasi alla data del 31.12.2010, non potrebbe, comunque, condurre ad un accertamento di unicità del rapporto in capo alla convenuta con decorrenza dal 27.8.2007.

L'eccezione di decadenza è, invece, da disattendere con riferimento al periodo dal 30.8.2011 al 19.12.2015, in quanto nel corso dello stesso si sono succeduti ben ventisei contratti di somministrazione a tempo determinato, con relative proroghe, intermediati da stacchi temporali ora insussistenti, ora circoscritti a pochi giorni, il più delle volte in corrispondenza dei giorni festivi o delle ferie estive, e, comunque, sempre ampiamente inferiori al termine di sessanta giorni, concesso dal legislatore per l'impugnazione.

L'esigua consistenza degli intervalli riscontrabili nella sequenza dei contratti (talora circoscritta ad un solo giorno) conduce a considerare la vicenda lavorativa, dal punto di vista fattuale, connotata da una sostanziale unitarietà (anche con riferimento alle causali indicate, tutte connesse all'ordinaria attività produttiva dell'azienda, nonostante il riferimento a non meglio qualificati incrementi di attività legati alle commesse via via menzionate), con conseguente posticipazione dell'onere decadenziale d'impugnazione a carico del lavoratore al termine della sequenza stessa, vale a dire, nel caso di specie, allo spirare dell'ultimo contratto di somministrazione, protrattosi dal 10.12.2015 al 19.12.2015.

La diversa interpretazione prospettata dalla convenuta, secondo cui il ricorrente avrebbe comunque dovuto impugnare i singoli contratti nel termine di sessanta giorni dalle loro singole scadenze, risulterebbe, nella sostanza, lesiva dell'art. 24 della Cost., in quanto imporrebbe al lavoratore l'esercizio di un'azione, pur in assenza di un interesse attuale -



attesa la continuazione dell'attività lavorativa senza intervalli significativi in forza di ulteriori contratti di somministrazione a tempo determinato- esponendolo, nel contempo, in presenza di rapporti privi di stabilità, al *metus* nei confronti del datore di lavoro (e, segnatamente, sia di quello formale, che di quello effettivo, vale a dire dell'impresa utilizzatrice) di ripercussioni negative, quali la perdita del posto di lavoro, sì da risultargli in concreto impedito il libero esercizio dei propri diritti.

Né l'interpretazione costituzionalmente orientata qui accolta trova smentita nella giurisprudenza della Cassazione, dovendosi al riguardo evidenziare che il precedente invocato dalla convenuta (Cass. n. 2420/2016) si limita a chiarire che *"il contratto a termine in somministrazione cessa allo spirare del termine senza alcun onere di comunicazione del recesso, sicché il termine di decadenza di cui all'art. 6 della l. n. 604 del 1966, previsto per l'ipotesi di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 276 del 2003, non può che decorrere dalla data di scadenza originariamente predeterminata, senza che il potenziale rinnovo per un numero indefinito di volte legittimi un corrispondente affidamento del lavoratore e renda indispensabile una comunicazione contraria del somministratore"*, precisando, con ciò, esclusivamente che il termine di decadenza decorre dalla scadenza del contratto di somministrazione a tempo determinato, senza che sia necessaria una comunicazione del somministratore in merito alla definitiva cessazione del rapporto contrattuale, i cui effetti cessano automaticamente allo spirare del termine.

Alla luce di quanto sopra premesso, la sequenza contrattuale dal 31.8.2011 al 19.12.2015 deve intendersi tempestivamente impugnata con la missiva del lavoratore del 4.2.2016, nel rispetto del termine di decadenza di sessanta giorni, da calcolare con decorrenza dal 19.12.2015 (ossia dalla scadenza dell'ultimo contratto di somministrazione).

Nel merito, avuto riguardo a tale seconda sequenza contrattuale, le domande del ricorrente sono meritevoli di accoglimento, in quanto, a prescindere dall'indagine in ordine alla legittimità e all'effettiva sussistenza delle causali indicate nei singoli



contratti, dalla disamina della loro successione temporale emerge una sostanziale e reiterata elusione ex art. 1344 c.c. delle disposizioni inderogabili previste dal CCNL di settore con riferimento al numero massimo di proroghe (art. 42, comma 1, CCNL Lavoratori Somministrati del 16.5.2008 e art. 47, comma 1, del CCNL Lavoratori Somministrati del 27.2.2014).

Le citate disposizioni contrattuali, dopo aver precisato che la materia delle proroghe è di esclusiva competenza del contratto collettivo, prevedono che *“con riferimento al dettato previsto all’art. 22, comma 2, secondo periodo, del D. lgs. n. 276/2003, il periodo di assegnazione iniziale può essere prorogato per 6 volte nell’arco di 36 mesi”*.

Nel caso esaminato tale disposizione è stata aggirata alternando le proroghe alla stipulazione di nuovi contratti di somministrazione in modo da non superare mai formalmente il numero massimo di proroghe (in tutto sei) previsto dal CCNL.

Ciò risulta evidente sin dall’inizio della sequenza esaminata, ove si consideri che il contratto di somministrazione dal 30.8.2011 al 31.9.2011, prorogato per tre volte sino al 30.12.2011, è stato seguito, senza sostanziale soluzione di continuità (con una pausa circoscritta alle festività e ferie natalizie), dalla stipulazione di un nuovo contratto di somministrazione dal 9.1.2012 al 31.1.2012 (da considerare quale quarta proroga) e che detto contratto è stato a sua volta prorogato, in forza di tre successive proroghe, sino al 17.3.2012, con conseguente superamento, nei fatti, del limite delle sei proroghe.

La continuità della vicenda contrattuale è, nella specie, resa palese sia dall’esiguità dell’intervallo temporale (circoscritto a soli dieci giorni nel periodo delle festività), che dall’identità della causale indicata nei due contratti (*“incremento dell’attività produttiva legata al cliente Cassina Spa”*), causale, peraltro, rimasta immutata anche nel successivo contratto del 26.3.2012, recante una decorrenza di soli nove giorni successiva alla scadenza di quello precedente e prorogato, in forza di una successione di cinque proroghe, sino al 10.8.2012.

Analoghe considerazioni possono ripetersi anche per le successive sequenze temporali dal 18.2.2013 al 9.8.2013, in presenza di un primo contratto dal 18.2.2013 al 23.2.2013,



prorogato, per sei volte, sino al 20.4.2013 e seguito, con uno stacco di un solo giorno, da altro contratto dal 22.4.2013 al 4.5.2013 (integrante, nei fatti, la settimana proroga), prorogato a sua volta sino al 9.8.2013 in forza di altre cinque proroghe; dal 26.5.2014 al 9.8.2014, in presenza di un primo contratto dal 26.5.2014 al 31.5.2014, prorogato sino al 12.7.2014 in forza di una successione di sei proroghe e seguito, dopo un solo giorno, da altro contratto (integrante nei fatti la settimana proroga) dal 14.7.2014 al 19.7.2014, prorogato grazie a tre successive proroghe sino al 9.8.2014; dal 2.9.2014 al 25.10.2014, in presenza di un primo contratto dal 2.9.2014 al 6.9.2014, prorogato sino al 18.10.2014 (in forza di una successione di sei proroghe) e seguito, a distanza di un solo giorno, da un contratto di somministrazione dal 20.10.2014 al 25.10.2014 (integrante nei fatti la settimana proroga); dal 16.2.2015 all'8.8.2015, in presenza di un primo contratto dal 16.2.2015 al 21.2.2015, prorogato per sei volte sino al 4.4.2015 e seguito, senza alcuna soluzione di continuità, da altro contratto dal 5.4.2015 al 11.4.2015 (integrante di fatto la settimana proroga), prorogato per altre sei volte sino al 20.6.2015 e a sua volta seguito, con uno stacco di un solo giorno, da altro contratto dal 22.6.2015 al 4.7.2015, prorogato per tre volte sino al 8.8.2015.

Considerato che l'art. 22, comma 2, del D. lgs. n. 276/2003, nel rimettere al contratto collettivo applicato dal somministratore la disciplina dei casi e della durata delle proroghe, attribuisce alle relative disposizioni un valore normativo (con conseguente efficacia *erga omnes* e, quindi, anche nei confronti dell'impresa utilizzatrice), la loro elusione, comportando la prosecuzione della somministrazione al di fuori dei limiti temporali di cui all'art. 21, lett. e), del medesimo D. lgs., conferisce al lavoratore il diritto alla costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatrice con effetto dall'inizio della somministrazione ex art. 27, comma primo, del citato decreto, dovendosi a questo fine considerare il contratto di somministrazione in cui si è verificata la violazione della disposizione imperativa.



Sentenza n. 534/2016 pubbl. il 18/10/2016
RG

Nel caso esaminato l'aggiramento della disposizione si è verificato sin dalla sequenza contrattuale dal 31.8.2011 al 17.3.2011, sicché la costituzione del rapporto di lavoro subordinato tra le parti va fatta risalire al 31.8.2011.

Quanto alle conseguenze sanzionatorie, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, *“l'indennità prevista dalla legge n. 183 del 2010, art. 32, trova applicazione ogni qual volta vi sia un contratto di lavoro a tempo determinato per il quale operi la conversione in contratto a tempo indeterminato e, dunque, anche in caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore che abbia chiesto ed ottenuto dal giudice l'accertamento della nullità di un contratto di somministrazione lavoro, convertito - ai sensi del d.lg n. 276 del 2003, art. 27, u.c., - in un contratto a tempo indeterminato tra lavoratore e utilizzatore della prestazione”* (così Cass. n.14033/2015, e precedenti conformi nn. 21001, 18046, 17540/2014 e 1148 e 13404/2013).

In accoglimento del ricorso la convenuta va, pertanto, condannata alla riammissione in servizio del ricorrente e al pagamento in suo favore di un indennizzo risarcitorio che, tenuto conto del periodo non lavorato trascorso dalla cessazione del rapporto, si quantifica in dieci mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ossia nell'importo di euro 16.410,80 (euro 1.514,85 x 13:12 = euro 1.641,08 x 10 mensilità), somma da intendersi come risarcimento onnicomprensivo nel senso chiarito dall'art. 1, comma 13, l. 92/2012, secondo cui la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 32 della l. 183/2010 si interpreta nel senso che l'indennità ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguente retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e, segnatamente, in misura prossima ai minimi tenuto conto della serialità della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, così provvede nel



contraddittorio delle parti:

1. accerta e dichiara l'illegittimità dei contratti di somministrazione di lavoro intercorsi dal 31.8.2011 al 19.12.2015 e, per l'effetto, dichiara che tra le parti si è costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato dal 31.8.2011;
2. condanna la convenuta alla riammissione in servizio del ricorrente e al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria di complessivi euro 16.410,80, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla cessazione del rapporto sino al saldo;
3. condanna, inoltre, la convenuta a rifondere al ricorrente le spese processuali, liquidate nell'importo di complessivi euro 2.500,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Antonio Carbonelli ex art. 93 c.p.c..

Monza, 18/10/2016

il Giudice del Lavoro
Serena Sommariva



